Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopraddescritta risulta che essi possono essere concessi in virtù del Protocollo n. XI soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario in esenzione da dazio è concesso al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le loro importazioni dai paesi terzi e per la trasformazione nel loro territorio, di ferro-silicio, della voce 73.02 C della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 9.900 tonnellate.

Tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario non potrà mai essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1966.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per il ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/343/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relativo a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 1, comma b,

Vista la lettera dell'8 dicembre 1965 ed il telex del 28 gennaio 1966, con i quali la Repubblica italiana ha chiesto per il 1966 la concessione di un contingente tariffario di 4.500 tonnellate in esenzione da dazio o per il ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune,

Considerando che anteriormente al 1° gennaio 1961 il ferro-cromo soprammenzionato (ferro-cromo superraffinato) era importato nella Repubblica italiana in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell'8 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	15.339	14.384	10.650 (+ movimenti di scorte)	10.651	15.057	18.820
Produzione propria	—	—	950	203	4.558	9.289
Importazioni:						
— dai paesi terzi	8.431	6.500	5.219	8.868	5.251	4.304
— dalla C.E.E.	6.928	7.884	5.143	6.122	6.893	3.527
Esportazioni totali	—	—	665	1.974	1.645	— (10 mesi)

Considerando che la produzione di ferro-cromo superraffinato nello Stato membro richiedente è nettamente insufficiente per coprire il suo fabbisogno; che gli altri Stati membri produttori hanno segnalato di avere delle disponibilità esportabili che coprirebbero largamente l'intero fabbisogno d'importazione di ferro-cromo superraffinato degli altri Stati membri e specialmente della Repubblica italiana; che bisogna tuttavia far notare che in effetti le industrie trasformatrici italiane hanno preso contatti con i fornitori della Comunità per poter valutare le reali possibilità di approvvigionamento presso questi ultimi; che le risposte dei suddetti fornitori fanno apparire che essi sarebbero in grado di consegnare allo Stato membro richiedente soltanto delle quantità insufficienti del prodotto in questione; che questa divergenza tra le dichiarazioni degli Stati membri produttori e quelle dei fornitori comunitari riguardo alle disponibilità esportabili verso la Repubblica italiana può essere spiegata dal fatto che un periodo di adattamento commerciale ed eventualmente tecnico può dimostrarsi ancora necessario al fine di far partecipare interamente gli Stati membri produttori della Comunità al fabbisogno delle industrie trasformatrici di ferro-cromo superraffinato e in particolare di quelle dello Stato membro richiedente; che, pertanto, per la ferro-lega in questione, si può concludere che attualmente l'approvvigionamento è insufficiente nella Comunità;

Considerando che la richiesta della Repubblica italiana è basata sul fatto che il suo approvvigionamento è dipeso sino ad ora in larga misura dalle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che, a seguito dei ravvicinamenti dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, il ferro-cromo superraffinato importato dai paesi terzi, è soggetto a dazio; che così appare che le industrie trasformatrici dello Stato membro richiedente, dovendo importare il ferro-cromo in questione, si trovano in una situazione meno favorevole di quella dei loro concorrenti della Comunità i quali si sono perfettamente adattati, e perfino integrati, nel settore della produzione; che l'approvvigionamento insufficiente della Comunità unitamente alla concorrenza al livello dei prodotti finiti è di natura tale da comportare conseguenze dannose per le industrie trasformatrici della Repubblica italiana;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ai sensi del Protocollo n. XI a favore di un solo Stato membro, costituisce una deroga al normale ritmo della progressiva attuazione della tariffa doganale comune per ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario, dal regime tarifario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il Protocollo n. XI tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le disponibilità teoriche esportabili di ferro-cromo superraffinato eccedono in ampia misura il fabbisogno complessivo dichiarato dagli Stati membri richiedenti par la ferro-lega in questione; che gli imperativi di un adattamento tra il settore comunitario della produzione e le industrie trasformatrici degli Stati membri richiedenti non sembrano costituire un ostacolo tale da impedire al settore suddetto di soddisfare durante l'anno e in una misura sufficientemente ampia, al fabbisogno comunitario e in particolare a quello dello Stato membro richiedente;

Considerando inoltre che gli inconvenienti riscontrati nello Stato membro richiedente devono essere valutati tenendo presente che la ferro-lega in questione viene impiegata nella fabbricazione di prodotti siderurgici, il cui mercato è caratterizzato da una forte concorrenza;

Considerando che, come si desume da tale situazione, lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti non trascurabili e che, data la necessità di assicurare l'approvvigionamento della Comunità in questa materia di base, detti inconvenienti sembrano essere di natura tale da giustificare una deroga alle esigenze di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune;

Considerando che sulla scorta dei dati di cui sopra e tenuto conto della progressione registrata dal 1962 nel consumo, quest'ultimo può essere valutato, per il 1966, a 23.000 tonnellate; che l'aumento della produzione nel corso di questi ultimi anni permette di considerare fondata la valutazione fatta dalla Repubblica italiana secondo cui nel 1966 la produzione propria della ferro-lega in questione raggiunge le 12.000 tonnellate; che rimangono cosí 11.000 tonnellate da coprire mediante importazioni di ogni provenienza; che, da quanto risulta dai dati suesposti, dal 1961 lo Stato membro richiedente copre più della metà del proprio fabbisogno d'importazione di ferro-cromo superraffinato con apporti provenienti dagli Stati membri; che, in tal modo, la leggera contrazione di tali apporti nei primi 10 mesi del 1965 può essere considerata come un fenomeno passeggero, non rappresentativo della situazione d'insieme; che inoltre la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese segnalano disponibilità esportabili nella Comunità notevolmente maggiori rispetto al passato; che pertanto, le disponibilità comunitarie dovrebbero essere in grado di coprire largamente il fabbisogno italiano d'importazione; che ciò vale del resto anche per i Paesi Bassi e per l'Unione economica belgo-lussemburghese, altri richiedenti, il cui fabbisogno complessivo d'importazione per l'anno 1966 ammonta a 2.200 tonnellate; che in tali condizioni e nella situazione attuale, appare prudente, per la valutazione del fabbisogno d'importazione dei paesi membri in provenienza dai paesi terzi di attenersi ad un livello di 2.400 tonnellate, cioè al contingente tariffario consolidato in esenzione da dazio nel quadro del G.A.T.T. per il ferro-cromo superraffinato; che per tale motivo è giusto che gli Stati membri summenzionati partecipino al contingente tariffario consolidato in misura proporzionale al rispettivo fabbisogno d'importazione; che per la Repubblica italiana il volume del contingente cosí calcolato ammonta a 2.000 tonnellate; che tuttavia, onde tener conto di eventuali ulteriori difficoltà di approvvigionamento nella Comunità, fra qualche tempo sarà iniziata una nuova procedura di consultazione di tutti gli Stati membri; che, in tali condizioni, il fatto di limitarsi per il momento al predetto volume contingentario consolidato lascia impregiudicata un'altra soluzione globale che si rivelasse opportuna;

Considerando che dalla situazione d'insieme del prodotto di cui trattasi, qui sopra descritta nei suoi elementi essenziali, è lecito pensare che il contingente tariffario cosí stabilito non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, in particolare a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate a livello dei prodotti finiti;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che, dalla funzione sopraddescritta dei contingenti tariffari, consegue che questi ultimi possono essere concessi in virtù del Protocollo n. XI soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario in esenzione da dazio è concesso alla Repubblica italiana per le sue importazioni dai paesi terzi e la trasformazione nel suo territorio, di ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), di cui alla voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 2.000 tonnellate.

In nessun caso tuttavia il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1966.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN